

N. 68

IL SINDACO

VISTO la propria ordinanza n.125 dell'11.06.10 nonché l'ordinanza n.160 del 14.07.10;

VISTO il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il comma 7 dell'art.50 del D. Lgs. 18.08.00 n.267;

VISTA la Legge del 26.10.1995 n.447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"; VISTE le precedenti ordinanze n.350/98, n.51/02, n.199/05, n.108/10;



ORDINA

In deroga a quanto previsto nell'ordinanza n.160 del 14.07.10 tutti gli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B", che svolgono anche attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l'uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l'uso del disk jockey) e danzante esclusivamente per i fine settimana di maggio e giugno c.a. dovranno cessare l'attività di intrattenimento musicale e danzante entro e non oltre le ore 2,00.



Esclusivamente all'interno dei locali, è consentita una tolleranza di trenta minuti per la cessazione delle attività di trattenimento musicale e danzante.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

La Polizia Municipale è incaricata di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla residenza municipale

Ischia, 4.05.12

IL SINDACO
Ing. Giuseppe Farrandino

Stazione di cura, soggiorno e turismo, estiva ed invernale
Via Iasolino, 1 | 80077 Ischia (Na) | Tel. +39 0813333111 | Telefan: +39 0813333201

www.comuncischia.it info@comuncischia.it
| Codice fiscale 00643280639 |